

QUESITO

La procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. indicata in oggetto, viola palesemente i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione dei concorrenti.

Difatto il richiesto requisito di cui alla lettera “e)” riportato a pag. 14 del bando di gara, che impone “*la disponibilità, sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione di mezzi d’opera su rotaia idonei ad essere abilitati alla circolazione sulla rete FAL*”, così come specificatamente elencati, viola i due principi sopra citati.

Nel bando di gara si opera una irragionevole restrizione di accesso alla procedura di gara e non si persegue l’obiettivo della partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell’interesse pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte.

Il requisito richiesto, da possedersi alla data di presentazione delle offerte, riduce notevolmente il novero dei partecipanti e non persegue, in toto, l’interesse dell’Amministrazione Appaltatrice.

Si invita, pertanto, l’Amministrazione Appaltatrice a modificare il bando nel senso di una maggiore concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

RISPOSTA

Il requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del bando di gara risponde all’esigenza di conseguire un criterio di elevata specializzazione in riferimento allo specifico lavoro oggetto di gara, ciò rientrando nei poteri discrezionali della Stazione Appaltante al fine di appurare la concreta capacità dell’impresa offerente di realizzare esattamente, in caso di aggiudicazione la prestazione contrattuale.

Per tali ragioni riteniamo che le Vs. osservazioni non possano essere accolte, attesa anche l’opinabilità di quanto da Voi dedotto in merito alla pretesa violazione del criterio di concorrenza.

In definitiva, le FAL non possono, pertanto, modificare la *lex specialis* di una procedura aperta in riferimento ad una Vs. specifica richiesta, salvo violare i criteri di trasparenza e par condicio che ne connotano ed improntano l’attività di servizio ad essa affidata.

Nel merito è di tutta evidenza che i mezzi d’opera su rotaia riportati alla lettera e) del punto III.2.3 del Bando di Gara, per i quali è stata chiesta la disponibilità e l’idoneità ad essere abilitati alla circolazione su rete FAL (e per i quali quindi non è stato richiesto il possesso dell’abilitazione alla circolazione) sono indispensabili per procedere all’esecuzione dei lavori.